

18. La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della salute, in conformità di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.

19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

20. L'allegato III può essere modificato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

21. Alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni¹.

¹ Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

71. Prescrizioni relative alla vendita. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 4-vicies-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-vicies-ter. Il testo previgente disponeva: *1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'art. 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.*

2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'art. 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'art. 14.

TITOLO VIII

DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

CAPO I

DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

72. Attività illecite. 1. [...]¹.

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui al comma 1], debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto².

¹ Comma abrogato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

² Le parole in parentesi sono state abrogate dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope¹. 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000².

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà³.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000⁴.

2-bis. [...]

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione⁵.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero *3-bis*) della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà⁷.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000⁸.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di

applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte³.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona⁴.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente disponeva: (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) *Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

² Comma così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente disponeva: *1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previ-*

ste dall'art. 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

³ Comma aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis.

⁴ Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente disponeva: *2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.*

⁵ Comma aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49 e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente disponeva: *3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.*

⁷ Comma così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49 e poi così modificato dall'art. 10, L. 15 marzo 2010, n. 38. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente la modifica del 2006 disponeva: *4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.*

⁸ Comma così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49 e poi dall'art. 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-bis. Il testo previgente disponeva: *5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.*

⁹ Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.

74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni¹.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a venticinque anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici